

1) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Per pendenza indagine penale – Mero richiamo agli artt. 329 e segg. Cod. proc. pen. – Illegittimità del diniego.

La mera inerenza ad indagini preliminari in corso di svolgimento della documentazione formata da una Pubblica amministrazione nello svolgimento della propria attività istituzionale ispettiva non preclude l'accesso ad essa da parte di chi, avendo subito un procedimento di controllo o ispettivo, ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti amministrativi utilizzati e la relazione conclusiva della procedura; pertanto, è illegittimo il diniego di esibizione in presenza di un'indagine penale nel caso in cui la Procura della Repubblica si limita ad un mero richiamo degli artt.329 e segg. Cod. proc. pen. senza specificare se la documentazione oggetto della richiesta di accesso è o meno da considerarsi sottoposta al segreto istruttorio.

1-Cfr. Tar Veneto, III Sez., 5 aprile 2002 n. 1277

(Tar Sicilia – Pa, sez. I, 12 novembre 2003, n. 2730 – Tar., n. 1/2004, I, 407, M.)

2) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diniego – Pluralità di interessati – Sottoscrizione parziale istanza di accesso e mancata esplicitazione interesse protetto – Illegittimità del diniego –Fattispecie.

E' illegittimo il diniego di esibizione degli atti per mancata sottoscrizione dell'istanza di accesso da parte di un numero limitato di interessati dei quali viene speso il nome e per mancata esplicitazione dell'interesse giuridicamente protetto, nel caso in cui non è dubbia la sussistenza di un interesse qualificato all'esibizione di un atto la cui conoscenza è essenziale ai fini dell'esercizio dei diritti di difesa di coloro i quali si ritengono ingiustificatamente lesi da esso. (Nella specie, si trattava dell'accesso alla nuova tabella di equiparazione del personale da parte di dipendenti di Amministrazione convenuta innanzi al giudice amministrativo).

(Tar Sicilia – PA, sez. I, 12 novembre 2003, n. 2732 – Tar., n. 1/2004, I, 407, M.)

3) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Prevalenza sull'esigenza della riservatezza dei terzi – Condizione.

Il diritto di accesso ai documenti, riconosciuto dagli artt. 22 e ss. L. 7 agosto 1990 n. 241, prevale sull'esigenza di riservatezza dei terzi ogni qualvolta l'accesso venga in rilievo per la cura e la difesa di interessi giuridici del richiedente.

Cfr. Cons. Stato, Ap., 4 febbraio 1997 n. 5.

(Tar. Marche, 14 novembre 2003, n. 1341 – Tar., n. 1/2004, I, 283, M.)

4) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Diritto – Prevalenza sulla riservatezza di terzi – Condizione – Fattispecie.

Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo solo quando viene esercitato per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di tale interesse.

Cfr. Cons. Stato, Ap. 4 febbraio 1997 n. 5

(Tar Campania – Na, sez. V, 12 novembre 2003, n. 13492 – Tar., n. 1/2004, 330, M.)

5) Atto amministrativo – Accesso ai documenti – Atti professionali di consulenza – Esclusione.

Nell'ambito dei documenti segreti sottratti all'accesso rientrano gli atti redatti dai legali e dai professionisti in relazione a specifici rapporti di consulenza con l'Amministrazione; in quanto si tratta di un segreto che gode di una tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli artt. 622 Cod. Pen. e 200 Cod. proc. pen..

Cfr. Cons. Stato, V Sez., 2 aprile 2001 n. 1893

(Tar Marche, 21 novembre 2003, n. 1368 – Tar., n. 1/2004, I, 285, M.)

**6) 1) Procedimento disciplinare – Rapporti col procedimento penale – Sentenza patteggiata – Valutabilità – Condizione e limite.
2) Procedimento disciplinare – Attività istruttoria – Contraddittorio con l'incolpato – Non occorre.**

1. *Se è vero che ai fini del giudizio disciplinare a carico del pubblico dipendente non è sufficiente, per affermare la responsabilità, la circostanza che nei confronti dello stesso sia stata pronunciata una sentenza di condanna patteggiata ai sensi dell'art. 444 Cod. proc. pen., dovendo l'organo disciplinare procedere ad un'autonoma valutazione della rilevanza dei fatti, è altrettanto vero che a tale pronuncia penale può farsi tuttavia riferimento per ritenere accertati quei fatti emersi nel corso del procedimento penale, che o non siano contestati oppure, in base ad un ragionevole apprezzamento delle risultanze processuali, appaiano fondatamente ascrivibili all'interessato; ciò in quanto l'imputato, rinunciando alla facoltà di contestare l'accusa al fine di sottrarsi all'onere del processo e di beneficiare di una riduzione della pena, non si trova nella medesima posizione di chi, all'esito del medesimo processo, sia stato prosciolto.*

2. *Nel procedimento disciplinare, quale regolato dal T.U. 10 gennaio 1957 n. 3, non esiste una norma che imponga di compiere gli accertamenti istruttori in contraddittorio con l'incolpato, il quale ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti.*

1-Cfr. Cons. Stato, IV Sez., 16 novembre 2000 n. 6110

2-Cfr. T.A.R. Piemonte, I Sez., 12 maggio 2000 n. 545

(Tar Marche, 14 novembre 2003, n. 1349 – Tar., n. 1/2004, I, 283, M.)

7) Pubblico impiego – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Riconoscimento – Precedente infermità – Ininfluenza – Limiti.

L'eventuale predisposizione organica del soggetto a contrarre infermità ovvero l'esistenza di una preesistente infermità non costituiscono di per sé ostacolo al riconoscimento della causa di servizio, ove il fatto di servizio abbia influito sulla insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell'affezione morbosa; pertanto, è sufficiente, per poter riconoscere al fatto di servizio il ruolo di concausa efficiente e determinante, che senza tale fatto l'evento dannoso o invalidante sarebbe stato diverso.

(Tar Abruzzo – Pe , 6 novembre 2003, n. 968 – Tar., n. 1/2004, I, 295, M.)

8) Università degli studi – Scuole di specializzazione – Specializzando – Iscrizione a nuova scuola – Recupero compenso percepito – Illegittimità.

Ai sensi degli artt. 37 e 39 D.L.vo 17 agosto 1999 n. 368, che prevede la corresponsione ai partecipanti ai corsi delle scuole di specializzazione di un compenso che ha i connotati di una vera e propria retribuzione, è illegittimo il provvedimento che dispone il recupero delle somme erogate allo specializzando che, dopo aver frequentato parzialmente una scuola di specializzazione medica, abbandoni i corsi della medesima per frequentare ex novo i corsi di una diversa scuola di specializzazione.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 14 febbraio 2002 n. 875
(Tar Liguria , sez. II, 4 novembre 2003, n. 1402 – Tar., n. 1/2004, I, 252, M.)

9) Concorso – Domanda – Omessa sottoscrizione – Inammissibilità.

Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione ad un concorso rende la richiesta inammissibile, in quanto non riconducibile ad alcun soggetto, neanche a colui che figuri come richiedente, non esistendo alcuna attestazione della effettiva volontà di costui di partecipare al concorso medesimo.

Cfr. Tar. Lazio, III Sez. , 8 maggio 1996 n. 977, in questa Rassegna 1996, I, 1777.
(Tar Campania – NA, sez. III, 13 novembre 2003, n. 13576 – Tar., n. 1/2004, I, 330, M.)

10) Sanitario – Sanitario U.S.L. – Veterinario – Attività libero professionale – Compatibilità col rapporto unico d'impiego – Esclusione – Art. 4 L. n. 412 del 1991 – Inapplicabilità.

L'art. 4 L. 30 dicembre 1991 n. 412, là dove stabilisce che l'esercizio dell'attività libero-professionale dei sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato al di fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione delle strutture private convenzionate, si applica esclusivamente ai medici e non anche ai veterinari.

Cfr. T.A.R. Liguria, II Sez. 22 ottobre 1998 n. 717
(Tar Abruzzo – PE, 6 novembre 2003, n. 962 – Tar., n. 1/2004, I, 295, M.)

11) Contratti della P.A. – Incarichi professionali – Forma scritta ad substantiam – Necessità – Delibera autorizzativa – Irrilevanza.

Ai fini della conclusione di un contratto d'opera professionale che, quando ne sia parte una Pubblica amministrazione, richiede la forma scritta ad substantiam, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'Ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale sottoscritto dalle parti.

Cfr. Cass. Civ. 8 marzo 2000 n. 2619
(Tar Molise, 12 novembre 2003, n. 894 – Tar., n. 1/2004, I, 894, M.)

12) Competenza e giurisdizione – Professioni e mestieri – Iscrizione all'albo professionale – Diniego – Controversie – Giurisdizione A.G.O..

Il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione in un albo professionale e l'Ordine preposto alla tenuta dell'albo stesso si identifica con la dicotomia diritto soggettivo-obbligo, anziché con quella interesse legittimo-potere pubblico, con la conseguenza che la controversia concernente l'iscrizione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

(Tar Campania – Na, sez. II, 10 novembre 2003, n. 13435 – Tar., n. 1/2004, I, 326, M.)

13) Competenza e giurisdizione – Sanitario – Sanitario convenzionato – Retribuzione – Quota parte versata dall'assistito – Assoggettamento a contributi previdenziali – Controversie – Giurisdizione A.G.O..

Ai sensi dell'art. 33 lett. e) D.L.vo 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall'art. 7 L. 21 luglio 2000 n. 205, sono attribuite al giudice amministrativo esclusivamente le questioni relative al

pagamento da parte dell'Amministrazione delle somme dovute per l'erogazione del servizio prestato dal sanitario convenzionato; pertanto, la controversia intesa all'accertamento del diritto del detto sanitario all'assoggettamento ai contributi previdenziali E.N.P.A.M. non solo delle somme versategli direttamente dall'Amministrazione per le prestazioni rese, ma anche della quota parte versata dall'assistito a titolo di contribuzione alla spesa sanitaria (cd. ticket) ha natura previdenziale ed è sottratta alla cognizione del giudice amministrativo.

(Tar Sardegna, 10 novembre 2003, n. 1447 – Tar., n. 1/2004, I, 438, M.)

14) Competenza e giurisdizione – Sport e turismo – Corse di cavalli – Sanzione pecuniaria – Controversie sul quantum – Giurisdizione amministrativa.

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, involgendo questioni di interessi legittimi, la controversia concernente il quantum della sanzione disciplinare a carattere pecuniario irrogata nei confronti di un privato partecipante a corse di cavalli, a causa di un comportamento contrario al regolamento sportivo.

Cfr. Cons. Stato, VI Sez., 11 novembre 1998 n. 1553, 18 gennaio 1996 n. 108 e 23 aprile 1990 n. 463.

(Tar Marche, 21 novembre 2003, n. 1368 – Tar., n. 1/2004, I, 285, M.)

15) Zoofilia – Protezione animali – Associazioni protezionistiche – Guardie zoofile – Liguria – Atto di indirizzo regionale – Art. 23 L. reg. n. 23 del 2000 – Utilizzazione solo suppletiva – Illegittimità.

Ai sensi dell'art. 23 L. reg. Liguria 22 marzo 2000 n. 23, è illegittimo l'atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con il quale si stabilisce che i Comuni, le Province e le Aziende sanitarie locali utilizzino per l'attività di protezione degli animali le guardie zoofile messe a disposizione dalle Associazioni protezionistiche volontarie previa stipula di apposita convenzione solo nel caso di dimostrata carenza di proprio personale o di volontari specializzati.

(Tar Liguria, sez. II, 18 novembre 2003, n. 1479 – Tar., n. 1/2004, I, 253, M.)

**16) 1) Sanzione amministrativa – Ordinanza ingiunzione – Opposizione – Poteri .doveri del giudice – Individuazione.
2) Sanzione amministrativa – Verbale di accertamento – Valore probatorio – Opposizione – Prova presupposti della sanzione da parte dell'Amministrazione – Necessità.**

- 1. L'opposizione ad una ordinanza-ingiunzione introduce un giudizio tendente all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria nel quale l'Amministrazione opposta ha la veste sostanziale di attore sotto il profilo dell'onere probatorio, con la conseguenza che il giudice ha il potere-dovere di controllare l'intrinseco fondamento della pretesa punitiva sia sul piano dell'esistenza storica dei fatti e della loro riferibilità all'opponente, sia su quello della qualificazione giuridica.*
- 2. L'accertamento di fatti di rilievo contravvenzionale riportato in un sommario processo verbale posto a base di un'ordinanza-ingiunzione non conserva la forza di fornire un'idonea prova delle circostanze ivi riportate, in quanto il valore probatorio tipico di tale atto, una volta instaurato il processo di opposizione, rimane subordinato alla prova in giudizio da parte dell'Amministrazione anche dei presupposti di fatto per l'irrogazione della sanzione, ossia alla prova dell'effettiva condotta violativa nonché della sua riferibilità all'intimato.*

(Tar Sicilia – PA, sez. I, 12 novembre 2003, n. 2724 – Tar., n. 1/2004, I, 406, M.)